

CIRCOLARE N. 6/2020
del 15 GENNAIO 2020

OGGETTO: Nuove regole fiscali in appalti e subappalti

Il testo della Legge 19 dicembre 2019 n. 157 di conversione con modificazioni del Decreto Fiscale 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019.

È stato introdotto nel D. Lgs. 241/97 l'art. 17- *bis*, rubricato "Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera" che prevede misure volte a contrastare i fenomeni di mancato pagamento delle ritenute fiscali, di abuso delle compensazioni nonché di evasione in materia IVA.

In particolare, sono previste nuove regole riguardanti il pagamento delle ritenute fiscali dei lavoratori, nonché controlli e responsabilità del committente.

Di seguito si riportano le novità introdotte dalla norma.

<p>Ambito di applicazione</p>	<p>La norma si applica ai committenti sostituti di imposta e residenti in Italia ai fini delle imposte sui redditi che affidano una o più opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000 a un'impresa, mediante <u>contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali</u> comunque denominati caratterizzati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prevalente utilizzo di manodopera - svolgimento presso le sedi di attività del committente - utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma. <p>Si sottolinea che <u>tutti i suddetti requisiti devono coesistere</u> al fine dell'applicazione della norma.</p>
<p>Obblighi del committente</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il committente deve richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici <u>copia delle deleghe di pagamento</u> relative al versamento delle ritenute trattenute da queste ultime ai <u>lavoratori direttamente impiegati</u> nell'esecuzione dell'opera o del servizio; • Il committente deve riscontrare l'importo complessivo delle ritenute versate dalle imprese appaltatrici o affidatarie e dalle imprese subappaltatrici.
<p>Obblighi delle imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Versano le ritenute con <u>distinte deleghe di pagamento (F24)</u> per ciascun <u>committente, senza possibilità di compensazione</u>; • Trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice, <u>entro cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute</u>, le deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute da queste ultime ai <u>lavoratori direttamente impiegati</u> nell'esecuzione dell'opera o del servizio;

	<ul style="list-style-type: none"> • Trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice, <u>entro cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute</u>, un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con indicazione delle seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato ➤ Ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata alla suddetta prestazione ➤ Dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
Inadempimenti delle imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici (Obblighi del committente)	<p>Qualora l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati, ovvero sia riscontrato l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali sulla base dei dati risultanti dalla documentazione trasmessa, <u>il committente</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - deve sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento degli eventuali corrispettivi maturati dalle imprese sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate; - deve inviare entro 90 giorni una comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti. <p>In tali casi è <u>preclusa</u> all'impresa appaltatrice o affidataria e all'impresa subappaltatrice <u>ogni azione esecutiva</u> finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, <u>fino a</u> quando non sia stato eseguito il <u>versamento delle ritenute</u>.</p>
Responsabilità del committente	<p>Qualora non ottemperi agli obblighi individuati, il committente è obbligato al <u>pagamento di una somma pari alla sanzione</u> irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.</p>
Compensazioni	<p>Per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici destinatarie della nuova disciplina è <u>esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione per l'estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori</u>, maturati in relazione ai dipendenti direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.</p>

	<p>L'esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati, <u>nel corso della durata del contratto</u>, sulle retribuzioni erogate al personale di cui sopra.</p>
<p>Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate</p>	<p>Con <u>Risoluzione n. 108 del 23 dicembre 2019</u> l'Agenzia delle Entrate ha fornito una prima risposta ai chiarimenti richiesti in merito alla nuova disciplina.</p> <p>In merito all'obbligo di trasmettere al committente l'elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione dell'opera o del servizio affidato dal committente, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che <i>“la quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente (e quindi della retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio affidatogli e conseguentemente della relativa ritenuta operata), vada effettuata sulla base di parametri oggettivi (come ad esempio sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa)”</i>.</p>
<p>Modello F24</p>	<p>Con <u>Risoluzione n. 109/E del 24 dicembre 2019</u> l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito alla compilazione dei modelli F24 per il pagamento delle ritenute da parte delle imprese appaltatrici o affidatarie e delle imprese subappaltatrici.</p> <p>I versamenti sono effettuati dall'impresa cumulativamente per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso uno stesso committente.</p> <p>A tal fine, è istituito il codice identificativo “09” denominato “Committente”.</p> <p><u>Modalità di compilazione dei campi della sezione “CONTRIBUENTE” del modello F24:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - nel campo <i>“codice fiscale”</i> è indicato il codice fiscale dell'impresa appaltatrice o affidataria ovvero dell'impresa subappaltatrice, tenuta al versamento; - nel campo <i>“codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”</i> è indicato il codice fiscale del soggetto committente unitamente al codice identificativo “09”, da riportare nell'apposito campo <i>“codice identificativo”</i>. <p>L'Agenzia delle Entrate ha precisato che i modelli F24 così compilati saranno consultabili sia dall'impresa che ha effettuato il pagamento, sia dal soggetto committente, tramite il <i>“cassetto fiscale”</i> accessibile dall'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.</p>
<p>Casi di esclusione</p>	<p><u>Gli obblighi previsti dal nuovo art. 17-bis non trovano applicazione</u> qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, <u>allegando la relativa certificazione</u>, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza per il versamento delle ritenute, il possesso dei seguenti requisiti:</p>

	<p>a) siano in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;</p> <p>b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad € 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.</p> <p>La certificazione (c.d. <u>DURC fiscale</u>) è messa a disposizione delle singole imprese <u>dall'Agenzia delle Entrate</u> e ha validità <u>quattro mesi</u> dalla data di rilascio.</p> <p>Ad oggi (15.01.2020) tale certificazione non è stata ancora resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate.</p>
Entrata in vigore	<p>Le disposizioni di cui sopra si applicano <u>a decorrere dal 1° gennaio 2020.</u></p> <p>L'Agenzia delle Entrate nella <u>Ris. n. 108</u> ha chiarito che la previsione normativa trova applicazione con riferimento alle ritenute operate <u>a decorrere dal mese di gennaio 2020</u>, dunque <u>relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020</u>, anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in una data antecedente al 1° gennaio 2020.</p>

Si attendono a breve ulteriori chiarimenti su questa disposizione.

Vi invitiamo a contattare il Vostro professionista di riferimento dello Studio per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

CARNELUTTI
Studio Legale Associato

NOTA BENE - Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. Carnelutti Studio legale Associato, nonché i relativi soci, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Carnelutti Studio legale Associato e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.